



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

RENDICONTAZIONE E REVISIONE DI PROGETTI FINANZIATI

RENDICONTAZIONE E REVISIONE PROGETTI FINANZIATI

ALESSANDRO CRINO'

11 FEBBRAIO 2026

Agenda del Corso

PARTE I – Revisione progetti finanziati per le imprese- Panoramica introduttiva sugli «Aiuti di Stato»- Cumulo e doppio finanziamento

- 1. *Gli Aiuti di Stato: il quadro normativo***
- 2. *Tipologie di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato***
 - Gli Aiuti soggetti a notifica preventiva
 - Gli Aiuti esenti da notifica preventiva
 - Gli Aiuti in regime “de minimis”
 - Circolare MIMIT del 10.03.25
 - Regolamento (UE) 2023/2831 13 Dec. 2023
 - Direttiva UE 2023/2775
 - D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66
 - Cumulo vs. Doppio Finanziamento negli Aiuti di Stato
 - Accenni

Agenda del Corso

PARTE II – Il controllo degli Aiuti di Stato – contabilità separata - stabilità delle operazioni

3. Il controllo sugli Aiuti di Stato: focus su criticità e tecniche di audit:

- Errori nella rendicontazione delle spese
- Dimensionamento di impresa
- Direttiva UE 2023/2775 (nuove soglie per le PMI e Small Mid Caps)
- Impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014
- Circolare MIMIT del 10.03.25 (imprese in difficoltà)
- Punti di controllo sulla sostenibilità dei progetti e delle PMI che le realizzano
- La contabilità separata di progetto: divieto di cumulo vs doppio finanziamento
- La stabilità delle operazioni

4. Aspetti innovativi della Programmazione 2021-2027

- **Casi Pratici**

PARTE I

Panoramica introduttiva sugli «Aiuti di Stato» per le imprese

Cumulo e doppio finanziamento

1. Gli Aiuti di Stato: il quadro normativo

Gli Aiuti di Stato: il quadro normativo

Definizione di aiuto di Stato nell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

(Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea)

«Qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsa o minaccia di falsare la concorrenza, nella misura in cui incide sugli scambi tra gli Stati membri, è incompatibile con il mercato interno»

Vi sono i **5 criteri cumulativi** per la presenza di aiuti di Stato:

- **Il sostegno è concesso ad un'impresa;**
- Il sostegno è concesso dallo **Stato** o tramite **risorse statali**;
- Il sostegno favorisce una o più imprese: esiste un **vantaggio selettivo**;
- Il sostegno distorce o ha il potenziale per falsare la **concorrenza**;
- Il sostegno incide sugli scambi tra **Stati membri**.



Gli Aiuti di Stato: il quadro normativo

Definizione di aiuto di Stato nell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

In particolare, si è in presenza di aiuto di Stato, a norma dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, ossia:

- *Il sostegno sia rivolto ad **un'impresa**, intesa come qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica;*
- *vi sia un **trasferimento**, anche indiretto, di risorse statali (rectius, pubbliche), e queste misure siano imputabili allo Stato (si tratta di due condizioni separate, ma che, di solito, sono analizzate congiuntamente);*
- *tale trasferimento determini un **vantaggio economico**, ossia la misura conferisca al beneficiario – che deve essere un'impresa, in senso UE, ossia un soggetto che svolge attività economiche – un vantaggio concorrenziale che lo stesso non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato;*



Gli Aiuti di Stato: il quadro normativo

Definizione di aiuto di Stato nell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE

In particolare, si è in presenza di aiuto di Stato, a norma dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, ossia:

- *la misura sia **selettiva**, ossia non abbia natura generale, ma si applichi solo a talune imprese, o settori di attività (economiche);*
- *vi sia un **effetto** (anche potenziale) sulla concorrenza e sul commercio tra SM, ossia la misura incida, anche solo potenzialmente, **sulle condizioni di concorrenza** e di scambio nel mercato UE (anche questi due aspetti, benché separati, sono oggetto, solitamente, di valutazione congiunta: ciò significa che l'attività oggetto della misura deve essere suscettibile – ragionevolmente – di essere prestata da operatori di diversi SM, o fruibile da utenti provenienti da diversi SM, non avendo carattere meramente locale).*





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Tipologie di aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato ed
implicazioni sulla revisione dei progetti per le imprese

Tipologie di aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Dalla lettura combinata degli **articoli 107 e 108 TFUE** si possono individuare diverse forme di aiuti di Stato che possono suddividersi in tre principali categorie:

A) Aiuti soggetti a notifica preventiva

B) Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva

C) Aiuti c.d. de minimis





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Aiuti di Stato soggetti a notifica preventiva

Tipologia di Aiuti: La classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti di Stato soggetti a notifica preventiva **NOTIFICA**

Il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto ad istituire o modificare aiuti di Stato (“notifica ex ante”) e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione (“principio di sospensione”).

La Commissione è competente a determinare se la misura di aiuto notificata costituisca o meno aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1 del Trattato e, in caso affermativo, se possa beneficiare di deroga ai sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 o 3, del Trattato.

Gli Stati membri non possono concedere aiuti di Stato, a meno che non siano stati notificati ed autorizzati dalla Commissione.



Tipologia di Aiuti: La classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti di Stato soggetti a notifica preventiva

Gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno a seguito di una valutazione discrezionale da parte della Commissione (articolo 107, paragrafo 3):

- a) **gli aiuti regionali destinati a favorire lo sviluppo economico** delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'art. 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) **gli aiuti settoriali destinati a promuovere la realizzazione** di un importante **progetto di comune interesse europeo** oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) **gli aiuti orizzontali o intersettoriali destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche**, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) **gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio**, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

2.b) Aiuti di Stato esenti da notifica preventiva (*Aiuti
in «esenzione»*)

Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Reg. 651 del 17.06.2014 aggiornato 30.6.2023

Il nuovo *Regolamento generale di esenzione per categoria* costituisce un elemento fondamentale della modernizzazione degli aiuti di Stato. Con la sua adozione, la Commissione europea ha ampliato il campo di applicazione delle esenzioni dall'obbligo di notifica preventiva degli aiuti di Stato concessi alle imprese.

Dal momento della sua entrata in vigore, gli Stati membri possono concedere aiuti di importi più elevati ad una categoria più ampia di imprese rispetto al precedente Regolamento senza doverli notificare alla Commissione per l'autorizzazione preventiva, se sono rispettate talune condizioni.

Il nuovo Regolamento prevede:

soglie di esenzione
più elevate

condizioni di ammissibilità
più flessibili

intensità massime più favorevoli



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

La gamma delle categorie di aiuti in esenzione da notifica ora comprende:

1. Gli aiuti ai poli di innovazione;
2. I regimi di aiuto per ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali;
3. Gli aiuti per le infrastrutture a banda larga;
4. Gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
5. Gli aiuti per lo sport e infrastrutture multifunzionali ricreative;
6. Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

PUNTI CHIAVE

- In generale, tutti gli aiuti di Stato concessi dai paesi dell'Unione europea (UE) alle imprese devono essere notificati alla Commissione per la previa approvazione.
- Questo regolamento consente alla Commissione di adottare regolamenti, noti come regolamenti di esenzione per categoria, dove si dichiara che determinate categorie di aiuti sono compatibili con gli articoli 107 e 108 del TFUE e pertanto esenti dall'obbligo di notifica normale.
- Le categorie di aiuti esentati comprendono finanziamenti erogati da strumenti finanziari gestiti a livello centrale dell'UE e progetti finanziati da programmi di cooperazione territoriale dell'UE.
- Per ciascuna categoria di aiuti oggetto dell'esenzione, il regolamento deve includere alcune informazioni di base compreso lo scopo degli aiuti e i beneficiari.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

PUNTI CHIAVE

Parimenti, *altri tipi di aiuti possono essere esentati dagli usuali requisiti di notifica degli aiuti di Stato, qualora l'aiuto all'impresa in questione in un determinato arco di tempo non superi un importo prestabilito, la cosiddetta **regola de minimis**.*

- I paesi dell'UE devono garantire la trasparenza e il controllo dell'aiuto oggetto dell'esenzione. Ciò include la pubblicazione sul sito della Commissione degli aiuti in questione e la presentazione da parte del paese dell'UE alla Commissione di una relazione annuale sull'applicazione degli aiuti.
- Il regolamento che consente l'esenzione deve applicarsi solo per un determinato arco di tempo. Tale periodo può essere modificato se una qualsiasi delle circostanze che hanno determinato l'esenzione muta in maniera significativa.
- Il regolamento prevede l'istituzione di un comitato consultivo in materia di aiuti di Stato composto di rappresentanti di paesi dell'UE e presieduto dalla Commissione. La Commissione consulta il Comitato al momento di pubblicare un progetto di regolamento di esenzione di qualsiasi categoria di aiuti e anche prima dell'adozione finale del regolamento.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Regolamento (UE) N. 651/2014

FORME DI AIUTO

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

- a) aiuti a finalità regionale;
- b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;
- c) aiuti per la tutela dell'ambiente;
- d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;
- e) aiuti alla formazione;
- f) aiuti all'assunzione e all'occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;
- g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
- h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;
- i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;
- j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;
- k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e
- l) aiuti per le infrastrutture locali.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Regolamento (UE) N. 651/2014

Art. 3 Condizioni per l'esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del regolamento.

Articolo 5 Trasparenza degli aiuti

- Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione *l'equivalente sovvenzione lordo ex ante* senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»).
- Sono considerate trasparenti le seguenti categorie di aiuti:
 - a) gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto interessi;
 - b) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
 - c) gli aiuti concessi sotto forma di garanzie:

Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

- nel caso di **sovvenzioni**: l'ESL è pari all'importo ottenuto dall'azienda;
- nel caso di **finanziamenti agevolati**: l'ESL è pari al costo dei tassi di interesse che l'azienda avrebbe corrisposto ad un Istituto di Credito ad un tasso di mercato. L'ESL è di solito specificato nella delibera di concessione del finanziamento.
- nel caso di **garanzie pubbliche**, esiste un calcolo che viene fatto volto a stimare il costo della garanzia che l'impresa avrebbe sostenuto nel caso in cui la garanzia fosse stata messa a disposizione da un soggetto diverso dallo Stato (istituti di credito, etc).



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Per determinare l'intensità dell'aiuto concesso alle PMI, espresso in equivalente sovvenzione lorda (ESL), è applicato il "Metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese", notificato dal Ministero (Aiuto di Stato n. 182/2010 Italia) e approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2010) 4505 del 6 luglio 2010, che stabilisce come questi venga calcolato come *differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili, concessa su un finanziamento ad una PMI economicamente e finanziariamente sana, ed il costo della garanzia.*

Quantitativamente il suo valore dipende da una serie di variabili: costi della garanzia, fattore di rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi di gestione della garanzia, remunerazione del capitale impegnato, valore del tasso di riferimento comunitario e durata dell'operazione finanziaria da garantire.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

EQUIVALENTE SOVVENZIONE LORDO

Per ricavare il valore dell'ESL viene usata la seguente formula, data dalla differenza tra Cg (parte tra le parentesi) e Pu:

$$\text{ESL} = [\text{If G (FR + Ca + R)}] - \text{Pu}$$

Cg = Costo teorico di mercato della garanzia

If = Importo del finanziamento in essere assistito dalla garanzia

G = Percentuale di copertura della garanzia rispetto al finanziamento

FR = Fattore di rischio del regime (in percentuale), da differenziare tra operazioni per investimenti e per capitale circolante

Ca = Costi amministrativi (in percentuale)

R = Remunerazione delle risorse pubbliche impiegate nell'ambito del regime di garanzia (in percentuale)

Pu = Commissione, una tantum pagata a fronte dell'ammissione al regime di garanzia



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 5 Trasparenza degli aiuti

- a) gli aiuti sotto forma di **agevolazioni fiscali**, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
- b) gli aiuti a **finalità regionale** per lo sviluppo urbano, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
- c) gli aiuti concessi sotto forma di **misure per il finanziamento del rischio**, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21;
- d) gli aiuti alle imprese in fase di **avviamento**, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22;
- e) gli aiuti a progetti per **l'efficienza energetica**, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39;
- f) gli aiuti sotto forma di **premi** che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42;
- g) gli aiuti sotto forma di **anticipi rimborsabili**, se l'importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Aiuti trasparenti (art. 5 GBER)

L'esenzione del GBER si applica unicamente quando "l'equivalente sovvenzione lordo" (l'ESL) – ossia l'importo che l'aiuto avrebbe se fosse erogato sotto forma di sovvenzione diretta in denaro – può essere calcolato ex ante, senza una previa valutazione del rischio.

Sono considerati trasparenti:

- sovvenzioni e contributi in conto interessi;
- prestiti per cui l'ESL è calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della concessione dell'aiuto;
- garanzie, se la metodologia di calcolo dell'ESL è stata approvata in base alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE
- misure fiscali, purché sia previsto un massimale di importo;
- misure relative a sviluppo urbano, capitale di rischio, avviamento, efficienza energetica, se sono soddisfatte le relative condizioni previste per ciascuno di essi dal GBER;
- anticipi rimborsabili, se l'importo totale dell'anticipo non supera le soglie applicabili per il tipo di aiuto (per importo o intensità), oppure se la metodologia è stata approvata dalla Commissione;
- aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 6 Effetto incentivazione

1. Il regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione.
2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un **effetto di incentivazione** se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

La **domanda di aiuto** contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensioni dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto;
- e) tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 6 Effetto incentivazione

Gli aiuti di Stato possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno solo se sia dimostrata la loro effettiva necessità per il raggiungimento dell'obiettivo d'interesse pubblico cui sono finalizzati. Laddove un aiuto non fosse necessario a tale scopo, si tratterebbe di una misura inutilmente distorsiva della concorrenza, i cui effetti positivi non potrebbero compensare quelli negativi. In altre parole, l'esenzione non si può applicare agli aiuti a favore di attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso anche in mancanza di aiuti.

Una regola fondamentale degli aiuti in regime di esenzione è che sono progettati per avere un effetto di incentivazione. Ciò significa che **non possono essere concessi per attività o progetti già iniziati**: l'aiuto serve per intraprendere nuovi progetti, non per finanziare attività che le imprese avrebbero comunque intrapreso. Da qui deriva che la data di avvio del progetto finanziato non può essere precedente alla data della richiesta di aiuto e in alcuni casi neanche precedente alla data di concessione dello stesso.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 6 Effetto incentivazione

Per determinati tipi di aiuti, è sufficiente che siano soddisfatte le condizioni specifiche previste nel GBER per la loro esenzione, segnatamente:

- misure fiscali ad applicazione automatica adottate prima dell'avvio dei lavori,
- aiuti regionali al funzionamento e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano,
- aiuti per accesso PMI ai finanziamenti (capitale di rischio),
- aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori con
- disabilità e aiuti intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati,
- lavoratori svantaggiati e disabili,
- sgravi da imposte ambientali,
- aiuti per ovviare a danni da calamità naturali,
- aiuti a carattere sociale per trasporti a favore dei residenti in regioni remote,
- aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

1. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.
2. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.
3. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva.
4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo del progetto definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono essere maggiorate di 10 punti percentuali.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 8 Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati.
2. Qualora i finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi massimi di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione.
3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

VISURA DEGGENDORF

In ossequio alla giurisprudenza **c.d. Deggendorf** e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, l'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

VISURA DEGGENDORF

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (Servizi d'Interesse Economico Generale) (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

Gli estremi della Visura effettuata in sede di erogazione dovranno essere espressamente menzionati nei provvedimenti che dispongono l'erogazione stessa e ne costituiscono condizione legale di efficacia (artt. 15 e 17 del D.M. n. 115/2017).



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 8 Cumulo

Circolare n.33 del 21 dicembre 2021 MEF

A seguito di alcune richieste di parere pervenute a questo Dipartimento, è emersa l'esigenza di fornire specifici chiarimenti in relazione ai concetti di **doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative**, al fine di scongiurare **dubbi ed incertezze** nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del **PNRR** e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), istituito con Regolamento (UE) 2021/241.

È opportuno, in primo luogo, precisare che **le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili**. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 8 Cumulo

Circolare n.33 del 21 dicembre 2021 MEF

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 8 Cumulo

Circolare n.33 del 21 dicembre 2021 MEF

A riprova di quanto sostenuto, si richiama il Regolamento (UE) 1303/2013 che, al Considerando 38, ammette la possibilità di combinare varie tipologie di agevolazioni, a fronte di condizioni specifiche atte a scongiurare il doppio finanziamento. Inoltre, al Considerando 30, il medesimo Regolamento contempla la possibilità di combinare nella stessa operazione finanziamenti provenienti da diversi strumenti dell'Unione, sempre a condizione che sia evitato il doppio finanziamento.

La distinzione tra i due principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: “le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione”. All'art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: “I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo”.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Aiuti esenti dall'obbligo di notifica preventiva (Aiuti in «esenzione»)

Articolo 8 Cumulo

Circolare n.33 del 21 dicembre 2021 MEF

In conclusione,

si conferma che le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

Qui di seguito un riepilogo di massima (da verificare puntualmente sul testo ufficiale del GBER anche rispetto al tempo dell'aiuto):

- per gli **aiuti a favore delle PMI**, il limite è del 20% per le micro e piccole imprese e del 10% per le medie imprese;
- per gli aiuti per la **ricerca, lo sviluppo e l'innovazione**, il limite varia dal 25% al 80% (in alcuni casi anche il 100%) a seconda della fase del progetto (ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell'impresa e della presenza di eventuali situazioni;
- per gli **aiuti per la formazione, l'occupazione e l'inclusione sociale**, il limite varia dal 25% al 70% a seconda del tipo di formazione (generale o specifica), del tipo di lavoratore (svantaggiato o disabile) e della dimensione dell'impresa;
- per gli **aiuti per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica**, il limite varia dal 15% al 100% a seconda del tipo di investimento (ambientale, energetico, rinnovabile), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell'impresa e della presenza di eventuali situazioni;
- per gli **aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio culturale**, il limite varia dal 50% al 100% a seconda del tipo di attività (culturale, patrimoniale, museale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari;
- per gli **aiuti per lo sviluppo regionale e urbano**, il limite varia dal 10% al 100% a seconda del tipo di infrastruttura (locale, turistica, urbana), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione), della dimensione dell'impresa e della presenza di eventuali situazioni particolari;
- per gli **aiuti per il settore agricolo e forestale**, il limite varia dal 15% al 100% a seconda del tipo di intervento (qualità, benessere, rischio, rurale), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari;
- per gli **aiuti per il settore della pesca e dell'acquacoltura**, il limite varia dal 30% al 100% a seconda del tipo di intervento (sostenibilità, competitività, costiero), del tipo di beneficiario (singolo o in collaborazione) e della presenza di eventuali situazioni particolari.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

La tipologia di Aiuto di Stato ha un forte impatto sulla modalità di controllo e revisione dei progetti per le imprese.

Infatti, a seconda delle categorie di aiuto, le tecniche di audit e controllo della rendicontazione dovranno essere diverse in quanto diverse sono le regole da rispettare.

Risulta quindi fondamentale, nel momento in cui si predispone un progetto per avere un'agevolazione o un cofinanziamento (sia esso da Fondi SIE, da PNRR che da altri fondi nazionali o comunitari), avere bene in mente il quadro giuridico in cui si inserisce il progetto stesso.

Esempi:

- *Verifica effetto incentivazione vale solo per i progetti afferenti al Regolamento in Esenzione*
- *Verifica dell'impresa in difficoltà varia a seconda se trattasi di progetti afferenti al Regolamento in Esenzione o in Regime De Minimis*
- *Verifica della soglia sul triennio si applica solo per progetti in Regime De Minimis*
- *Verifica su «impresa unica» si applica solo per progetti in Regime De Minimis*





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

2.c) AIUTI IN «DE MINIMIS»: Regolamento

(UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»

Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»

Si applica dal 1 gennaio 2014 e si applicherà fino al 31 dicembre 2023.

QUAL È L'OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Disciplina gli aiuti di Stato di modesto importo (gli aiuti «de minimis») che sono dispensati dal controllo sugli aiuti di Stato in quanto si ritiene che essi non abbiano alcuna incidenza sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato interno dell'Unione europea (Unione).

Gli aiuti «de minimis» si riferiscono, infatti, agli aiuti di Stato di modesto importo, concessi ad imprese (società), che gli Stati membri dell'Unione non sono tenuti a notificare alla Commissione europea. L'importo massimo è pari a 200 000 euro per ciascuna impresa, nell'arco di un periodo di tre anni.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»

PUNTI CHIAVE

I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituiscono aiuti di Stato e devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, il Consiglio dell'Unione europea può determinare le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica e la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti di Stato. Una di queste categorie potrebbe essere costituita dagli aiuti «de minimis» i quali pertanto potrebbero essere dispensati dalla procedura di notifica.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti «de minimis»

PUNTI CHIAVE

Il regime degli aiuti “de minimis” rappresenta una deroga a questa disposizione, in quanto trattasi di un regime che nasce per regolare le agevolazioni fiscali o i finanziamenti statali di piccole entità (erogati in modo rapido ed in modesta entità), in modo da non dover aspettare ogni volta l’autorizzazione della Commissione europea. Questo è il caso, ad esempio, delle sovvenzioni, dei contributi in conto interessi che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale pertinente non sia superato.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Di seguito la tabella di sintesi con riferimento ai massimali previsti dal Regolamento:

ATTIVITA'	MASSIMALE DI AIUTO
Limite ordinario	200.000 euro
Trasporto merci su strada per conto terzi	100.000 euro
Agricoltura	15.000 euro
Servizi economici di interesse generale	500.000 euro



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Massimali de minimis

E' compito degli Stati membri UE controllare che gli aiuti concessi non superino il massimale e che siano applicate le norme sul cumulo. Per soddisfare tale obbligo di controllo, prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve ottenere dall'impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti "de minimis" ricevuti durante l'esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Come Funziona Il “Rolling Basis” (pre-riforma)

*Il periodo di tre esercizi finanziari da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile (c.d. “rolling basis”). In caso di nuova concessione di un aiuto “de minimis” si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti concessi nell’esercizio finanziario in questione e nei due precedenti. Naturalmente, per esercizio finanziario in questi termini si intende il **periodo di imposta**.*

Il finanziamento si considera concesso nel momento in cui viene accordato, non facendo riferimento un criterio di tipo finanziario. Ai fini del calcolo dei massimali gli aiuti concessi sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro, al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Laddove gli aiuti accordati siano rappresentati da strumenti diversi dal contributo diretto l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lorda.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Che Cosa Significa Impresa Unica?

Come detto gli aiuti vengono quantificati per **“impresa unica”** ed è su tale entità che devono essere verificati i massimali richiesti. Ai fini del citato regolamento UE, s’intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. *Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;*
2. *Un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;*
3. *Un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;*
4. *Un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) è lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione Europea.

Oltre alle funzioni di controllo, il Registro rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi, in coerenza con le previsioni comunitarie.

Il Registro è rivolto a tutte le amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, per effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione dell'aiuto. A tal fine il Registro rilascia specifiche "visure" che riportano l'elenco dei benefici già concessi al potenziale destinatario dell'aiuto, in modo che sia verificata la possibilità o il rischio di cumulo del nuovo aiuto con quelli già concessi.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato è operativo a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il 28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese che ne disciplinano il funzionamento.

Il Registro risponde all'esigenza di dotare il Paese di uno strumento agile ed efficace per verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall'Unione europea. Il Registro rappresenta contestualmente il sistema in grado di rafforzare e razionalizzare le funzioni di pubblicità e trasparenza.

Il Registro è progettato per consentire alle amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di specifiche "visure" che recano l'elencazione dei benefici di cui il destinatario dell'aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore.



Tipologia di Aiuto: la classificazione degli Aiuti di Stato

AIUTI IN «DE MINIMIS»

Oltre alle informazioni riguardanti le misure di aiuto vigenti nel Paese e le concessioni effettuate dalle amministrazioni a favore delle imprese, il Registro contiene anche l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di un aiuto oggetto di decisione di recupero della Commissione europea (cosiddetta lista Deggendorf).

Dall'entrata in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di aiuti a favore di un'impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici identificativi rilasciati dal Registro.



Regolamento (UE) 2023/2831 13 Dec. 2023

(nuove soglie de minimis)

Regolamento (UE) 2023/2831 13 Dec. 2023

Disciplina e principali Novità introdotte

Si tratta di una deroga alla norma generale degli aiuti di Stato (art. 107 TFUE), che consente agli Stati membri di concedere piccoli aiuti a imprese senza doverli notificare alla Commissione Europea, a patto che siano “di modesta entità” (“de minimis”) e non distorcano la concorrenza.

Disciplina gli aiuti de minimis per il settennato 2024-2030.

Nuova soglia massima generale

Prima: € 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.

Ora: **€ 300.000 nell’arco di tre anni mobili** (periodo calcolato a ritroso a partire dalla **data di concessione** dell’aiuto).

Impresa unica

Si considera non solo l’impresa che chiede l’aiuto, ma anche le **imprese collegate** (controllo, influenza dominante, diritto di voto, accordi tra soci, ecc.).

Anche il “collegamento tramite persona fisica” è ora incluso nel calcolo per definire l’impresa unica.

Periodo di riferimento: “rolling basis”

Il triennio non è più basato sugli esercizi finanziari fissi, ma su tre anni mobili, calcolati a ritroso dalla data dell’atto che impegna l’aiuto (concessione).



Regolamento (UE) 2023/2831 13 Dec. 2023

Settore / ambito	Soglia de minimis su 3 anni mobili	Riferimento normativo
Imprese	300.000,00€	Reg. (UE) 2023/2831
Trasporto merci su strada (conto terzi)	300.000,00€	Reg. (UE) 2023/2831
Agricoltura – Produzione primaria	Soglia inferiore; recentemente adeguata (es. 50.000,00€)	Reg. 1408/2013 modificato, Reg. 2024/3118
Pesca e acquacoltura	Soglia specifica (inferiore rispetto al generale)	Reg. 717/2014
Servizi di interesse economico generale (SIEG)	750.000,00€	Reg. (UE) 2023/2832

Aspetti operativi per gli enti pubblici

Verificare sempre, prima di concedere un aiuto de minimis, il **plafond residuo** dell'impresa (inclusi aiuti già ricevuti nel triennio mobile) – anche per le imprese collegate.

Utilizzare il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato** (RNA) per verifiche/trasparenza. Distinguere chiaramente tra “aiuto concesso” (momento in cui sorge il diritto legale) e momento dell'erogazione: la soglia si applica al momento della concessione. Attenzione al tipo di aiuto (sovvenzione diretta, prestito agevolato, garanzia, ecc.): alcuni richiedono il calcolo in “equivalente sovvenzione lordo”

ARACHNE





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Cumulo vs. Doppio Finanziamento negli Aiuti di Stato

Cumulo vs. Doppio Finanziamento negli Aiuti di Stato

Definizioni operative

- **Cumulo:** possibilità di sommare aiuti pubblici da diverse fonti.
 - Ammesso se si rispettano i massimali di intensità o importo.
 - Reg. (UE) 651/2014, art. 8.
- **Doppio finanziamento:** copertura della stessa spesa con due contributi distinti.
 - Sempre vietato.
 - Reg. finanziario 2018/1046, art. 191; Reg. (UE) 2021/1060 (CPR).

Regole pratiche

- **Costi diversi** → cumulo pieno.
- **Stessi costi** → ammesso solo entro massimale di intensità.
 - Esempio: PMI, massimale 20% → 15% da bando + 5% de minimis.
- **Aiuti di Stato + fondi UE centralizzati:**
 - Ammesso, ma no superamento massimali.
 - Reg. (UE) 651/2014, art. 8(3).



Cumulo vs. Doppio Finanziamento negli Aiuti di Stato

Divieto di doppio rimborso

- Principio cardine: stessa spesa non può essere rimborsata due volte.
- Fonti:
 - Reg. finanziario 2018/1046, art. 191.
 - Reg. (UE) 2021/1060 (CPR).
- Controlli: audit, verifiche Autorità di gestione, Corte dei conti UE.

Differenze chiave

- Cumulo = più fonti pubbliche.
 - Ammesso se non si supera l'intensità massima.
- Doppio finanziamento = stessa spesa rimborsata due volte.
 - Vietato sempre.

Normativa de Minimis

- Reg. (UE) 2023/2831, art. 5.
- De minimis può cumularsi ad altri aiuti sugli stessi costi, purché non superi i massimali.
- Se non legato a costi specifici (es. contributo forfettario), può cumularsi liberamente.



Riferimenti puntuali (estratti)

- GBER, art. 8 (Cumulo): sugli stessi costi non si superano intensità/importi massimi applicabili.
- Reg. finanziario 2018/1046, art. 191: un'azione può dar luogo a un solo contributo dal bilancio dell'Unione.
- Reg. 2023/2831 (de minimis), art. 5: cumulo entro i cap; non riferito a costi specifici → maggiore flessibilità.
- CPR 2021/1060, art. 63(9): responsabilità Stato membro di evitare il doppio finanziamento (anche con opzioni di costo semplificate).



Riferimenti puntuali (estratti)

Articolo 5 – Reg. 2023/2831

Cumulo

1. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento **possono** essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 2023/2832 della Commissione (***imprese che forniscono servizi di interesse economico generale***).
2. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento **possono** essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (***settore agricolo***) e del regolamento (UE) n. 717/2014 (***pesca e dell'acquacoltura***) della Commissione a concorrenza del massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento **non sono cumulabili** con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.
4. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili **possono** essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

PARTE II

Il controllo sulle rendicontazioni e revisioni dei progetti



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Focus sulle criticità e tecniche di audit sulla revisione dei progetti

Focus sulle criticità e tecniche di audit

A) Errori nella rendicontazione delle spese

B) Dimensionamento di impresa

C) Impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014

D) DNHS, Climate Profing

E) Contabilità separata di progetto, doppio finanziamento e divieto di cumulo

F) Stabilità delle operazioni





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.a) Errori nella rendicontazione delle spese

A) Errori nella rendicontazione delle spese

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE: PRINCIPI GENERALI

I Fondi SIE sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi (si ricorda che il PNRR rimanda alle regole dei Fondi SIE in termini di ammissibilità della spesa).

Affinche' una spesa possa essere ritenuta ammissibile, devono essere soddisfatti i requisiti di carattere generale di seguito elencati. La spesa deve essere:

- a) *pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorita' di gestione o sotto la sua responsabilita', conformemente alla normativa applicabile;*
- b) *effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;*
- c) *sostenuta nel periodo di ammissibilita' delle spese;*
- d) *tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare idonea pista di controllo;*
- e) *contabilizzata, in conformita' alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorita' di gestione.*



A) Errori nella rendicontazione delle spese

CRITICITÀ

Carente documentazione probatoria di progetto

Spese non eleggibili dall'Avviso

Modalità di rendicontazione non conforme alla disciplina civilistica e fiscale

Mancanza di una contabilità separata di progetto

Titoli di spesa non compresi nel periodo di ammissibilità del progetto

TECNICHE DI AUDIT

Verifica puntuale della documentazione giuridicamente vincolante prevista dall'Avviso

Verifica puntuale della descrizione delle fatture/item di spesa rispetto ad Avviso e Regolamenti Comunitari

Verifica disciplina civilistica e fiscale per la corretta imputazione del bene/cespite e corretta contabilizzazione

Verifica analitica in loco della contabilità di progetto ed individuazione casi di doppio finanziamento e divieto di cumulo

Verifica preliminare termsheet di progetto



D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66

(ammissibilità delle spese per la programmazione 2021-
2027)

D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66

Normativa

Entra in vigore il 23 maggio 2025, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2025.

Criteri di ammissibilità

Pertinenza: la spesa deve essere funzionale e coerente con l'operazione/progetto finanziato.

Effettivo sostenimento: la spesa deve essere effettivamente sostenuta dal beneficiario; non possono essere considerate le spese previste ma non realizzate.

Periodo di ammissibilità: deve ricadere nel periodo temporale definito per l'operazione o per il programma.

Tracciabilità e registrazione contabile: documentazione adeguata, registri contabili, fatture, registrazioni che permettano la verifica.

Novità rispetto al precedente DPR 22/2018

Ambito più esteso: il nuovo regolamento riguarda un maggior numero di fondi europei, comprese le autorità centrali, non solo regionali.

Maggiore flessibilità nelle modalità di rendicontazione, uso di costi semplificati, opzioni di costo standard, tariffe/prestazioni predefinite.

Chiarimenti e ampliamenti su spese di personale, contributi in natura, acquisto di beni e attrezzature, immobili, spese legali e fiscali.

Miglior definizione delle spese escluse (come multe, sanzioni, costi finanziari speculativi, ecc.).

D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66

Rinvii ai regolamenti europei

FSE+: il regolamento estende e chiarisce le spese ammissibili per interventi legati all'**inclusione sociale** (art. 12), al **sostegno all'occupazione** (art. 12), alla **presa in carico sociosanitaria** (art. 14) e alla **lotta alla deprivazione materiale** (art. 13), riconoscendo anche l'ammissibilità delle **indennità di partecipazione** per i destinatari, inclusi i casi in cui il costo totale dell'operazione è inferiore a 200.000 euro (art. 12, comma 1).

Ammissibili anche **spese sanitarie e sociosanitarie** per persone in condizioni di vulnerabilità (art. 14) e interventi contro la deprivazione materiale (art. 13).

Il decreto introduce inoltre nuove indicazioni su strumenti come il **credito d'imposta** (art. 8), l'**esonero contributivo** (art. 9) e i **premi** (art. 7), che diventano forme di sostegno riconosciute e regolamentate. Sono stati anche aggiornati i criteri per l'**acquisto di attrezzature, immobili e terreni** (artt. 17, 18, 19), con maggiore attenzione al rispetto di parametri economici, tecnici e ambientali.

Infine, particolare attenzione è riservata al **rafforzamento della capacità amministrativa** delle autorità regionali, attraverso il riconoscimento di un ventaglio più ampio di spese legate alla **gestione, monitoraggio, comunicazione e assistenza tecnica** (artt. 23 e 24), strumenti fondamentali per garantire un'attuazione efficace e trasparente dei programmi regionali.

3.b) Dimensionamento di impresa

B) Dimensionamento di impresa

ALLEGATO I del Regolamento n.651/2014- Definizione di PMI

Articolo 1

«Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.»

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle **microimprese**, delle **piccole imprese** e delle **medie imprese** (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce *piccola impresa* un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce *microimpresa* un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Direttiva UE 2023/2775

(nuove soglie per le PMI e Small Mid Caps)

Direttiva UE 2023/2775

Modifiche recenti per la classificazione aziendale ai fini del bilancio

La **Direttiva UE 2023/2775**, modifica l'art. 3, par. 1-7, della Direttiva 2013/34/UE recepita in Italia con il D. Lgs. n. 125 del 6 settembre 2024, ha aggiornato le soglie dimensionali per la redazione del bilancio e per i regimi semplificati, innalzando i limiti patrimoniali e dei ricavi del **25%** rispetto ai precedenti, pur mantenendo invariati i limiti del numero di dipendenti.

Si applicano ai bilanci con esercizio che inizia dal 1/1/2024.

Ad esempio, per le microimprese: limite per lo stato patrimoniale aumentato da € 350.000 → € 450.000; ricavi da € 700.000 → € 900.000.

Per le piccole imprese: limite per patrimonio e ricavi anch'essi adeguati.

Perché

Serve a colmare il vuoto tra PMI e grandi imprese, sostenendo quella fascia intermedia che è uscita dai parametri PMI ma non ha ancora la struttura di una big. Queste imprese sono in genere più solide, innovative e dinamiche delle PMI, ma continuano ad avere bisogno di strumenti mirati per scalare, investire e competere sui mercati.

PMI e criteri di classificazione

Le imprese dell'Unione Europea sono classificate in base a tre parametri fondamentali:

- numero di occupati;
- fatturato annuo;
- totale del bilancio annuo.

La definizione di PMI è stabilita attualmente dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.

I criteri principali sono:

- **Microimpresa: <10 dipendenti**
— ≤ € 2 milioni (fatturato) o ≤ € 2 milioni (totale attivo)
- **Piccola impresa: <50 dipendenti**
— ≤ € 10 milioni (fatturato) o ≤ € 10 milioni (totale attivo)
- **Media impresa: < 250 dipendenti**
— ≤ € 50 milioni (fatturato) o ≤ € 43 milioni (totale attivo)



Direttiva UE 2023/2775

Small Mid-Caps (SMC)

Una delle novità recenti più rilevanti introdotte a livello UE è la creazione di una categoria intermedia tra PMI e grandi imprese, le *small mid-caps*, proposta con il pacchetto “Omnibus IV” e formalizzata con la Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione del 21 maggio 2025. Ecco i principali elementi:

Scopo: ridurre il cosiddetto “*cliff edge*”, ossia il salto improvviso negli obblighi normativi (reporting, adempimenti) che le imprese affrontano appena superano la soglia dei 250 dipendenti e non sono più considerate PMI.

Definizione proposta di small mid-cap:

- imprese con 250-749 dipendenti;
- fatturato annuo fino a € 150 milioni oppure totale attivo (bilancio) fino a € 129 milioni.

Ambito applicativo: la Raccomandazione invita gli Stati membri, nonché istituzioni UE (es. Banca Europea per gli Investimenti, European Investment Fund) ad applicare questa definizione per le politiche, i finanziamenti, e le misure di semplificazione normativa.

Effetti previsti: circa 38.000 imprese nell’Unione potrebbero rientrare in questa categoria e beneficiare di semplificazioni normative. Riduzione stimata degli oneri amministrativi annui per le imprese di centinaia di milioni di euro.

Casi pratici..

Caso 1 – Azienda Alfa

Dipendenti: 180

Fatturato annuo: € 45 milioni

Totale attivo patrimoniale: € 40 milioni

✦ **Classificazione:** Rispetta i limiti della Raccomandazione 2003/361/CE → è una Media impresa (PMI) → Può accedere a bandi e fondi riservati alle PMI.

💡 **Nota operativa:** un ente pubblico che gestisce un bando con regole de minimis o con misure dedicate alle PMI può includerla senza problemi.

Caso 2 – Azienda Beta

Dipendenti: 420

Fatturato annuo: € 120 milioni

Totale attivo patrimoniale: € 100 milioni

✦ **Classificazione:** Non rientra più nella definizione di PMI (supera i 250 dipendenti). Rientra nella nuova categoria Small Mid-Cap (SMC), introdotta dalla Raccomandazione (UE) 2025/1099.

💡 **Nota operativa:** l’ente pubblico deve considerare questa categoria nei bandi e nelle agevolazioni in cui l’UE consente la partecipazione alle SMC (es. accesso a InvestEU, finanziamenti BEI, semplificazioni amministrative).



B) Dimensionamento di impresa

- ❖ I requisiti a) e b), oppure a) e c), a seconda della convenienza dell'azienda, devono entrambi sussistere.
- ❖ Per fatturato s'intende la voce A1 del conto economico redatto secondo le norme vigenti del codice civile. Per totale di bilancio s'intende il totale dell'attivo patrimoniale.
- ❖ I dipendenti vanno calcolati in termini di Unità Lavorative Anno (ULA). *Si considerano dipendenti i lavoratori dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati a forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione per quelli posti in cassa integrazione straordinaria. Non rientrano tra i dipendenti gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Anche gli imprenditori e i soci che svolgono attività lavorativa in azienda sono conteggiati al fine del calcolo dell'ULA ma devono percepire dei compensi per l'attività lavorativa svolta.*



B) Dimensionamento di impresa

DIMENSIONE D'IMPRESA: Ambito di applicazione della Raccomandazione 2003/361/CE

- ❖ La definizione comunitaria di piccola e media impresa è utile per individuare i soggetti beneficiari di contributi pubblici, aiuti di stato e contributi in de minimis nell'ambito di strumenti e bandi di finanza agevolata.
- ❖ La definizione distingue le **imprese in associate**, **collegate** e **autonome**.
- ❖ L'azienda che richiede l'agevolazione pubblica deve individuare a quale di queste categorie appartiene:

A) IMPRESA AUTONOMA

E' considerata impresa **autonoma** l'impresa che non è né associata né collegata.

In tal caso i parametri andranno calcolati, ai fini dell'inquadramento dell'impresa nel novero delle PMI, singolarmente.



B) Dimensionamento di impresa

B) IMPRESA ASSOCIATA

- ❖ E' considerata **associata** l'impresa che abbia con altre aziende la seguente relazione: un'impresa detiene da sola, insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o diritti di voto di un'altra impresa.
- ❖ Lo status di impresa associata implica la somma dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale in proporzione alla partecipazione al capitale o alle percentuali di diritto di voto detenuti dalle imprese immediatamente a valle e a monte dell'impresa che richiede l'agevolazione.
- ❖ La quota del 25% può essere raggiunta o superata se sono presenti le seguenti categorie di investitori:
 - ❖ a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche che esercitano regolare attività di investimento in capitale di rischio;
 - ❖ b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - ❖ c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - ❖ d) enti pubblici locali, che anno un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.



B) Dimensionamento di impresa

C) IMPRESA COLLEGATA

E' considerata **collegata** l'impresa in cui un'altra impresa:

- ❖ dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- ❖ dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- ❖ ha il diritto di esercitare un'influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, quando la legge applicabile consenta questi contratti o clausole;
- ❖ in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza assoluta dei diritti di voto.



B) Dimensionamento di impresa

Inoltre, un'impresa può essere ritenuta **collegata** ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- ❖ la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla normativa nazionale vigente;
- ❖ le attività svolte dalle imprese devono essere comprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, o un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

NB: Lo status di impresa collegata implica la somma per intero dei dati riguardanti il numero di dipendenti, fatturato e attivo patrimoniale di tutte le imprese a monte e a valle dell'impresa richiedente l'agevolazione.



B) Dimensionamento di impresa

FATTURATO

- *per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;*

TOTALE DI BILANCIO

- per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;

OCCUPATI

- *per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.*
- il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).



B) Dimensionamento di impresa

Nel D.M. 18/4/2005 viene poi chiarito:

- ❖ Con riferimento all'art. 2 comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed
- ❖ il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).
- ❖ Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.



B) Dimensionamento di impresa

Nel D.M. 18/4/2005 viene poi chiarito:

- ❖ Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.
- ❖ Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.
- ❖ Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, gli stessi non devono essere conteggiati.



B) Dimensionamento di impresa

ESEMPIO 1.

Situazione:

La mia impresa Alpha è collegata all'impresa Beta mediante la partecipazione del 70 % che B detiene nella mia impresa.

Ma Beta ha anche due imprese associate, le imprese C e D, che possiedono rispettivamente il 35 % e il 25 % di B.

Calcolo:

Per calcolare i miei dati, devo aggiungere il 100 % dei dati di Beta, più il 35 % dei dati di C e il 25 % dei dati di D ai dati della mia impresa.

Il mio TOTALE = 100 % di A + 100 % di B + 32 % di C + 25 % di D



B) Dimensionamento di impresa

ESEMPIO 2.

Situazione:

Le imprese B e C sono entrambe associate alla mia impresa A poiché detengono una quota del 38 % nella mia impresa. Ma B è anche collegata a D mediante una partecipazione del 60 % e C ed E sono associate (40 %).

Calcolo:

Per calcolare i miei dati, devo aggiungere ai dati della mia impresa, da un lato, il 38 % dei dati aggregati di B e D (perché B e D sono collegate) e, dall'altro, solo il 38 % dei dati dell'impresa C. Non devo prendere in considerazione i dati di E, poiché questa impresa associata non è situata immediatamente a monte della mia impresa (cfr. pag. 19: «Dati da tenere in considerazione»).

Il mio TOTALE = 100 % di A + 38 % di (B + D) + 38 % di C



B) Dimensionamento di impresa

NB:

La verifica dello status di impresa deve essere effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, prendendo in considerazione i dati degli ultimi bilanci chiusi ed approvati, tuttavia la linea di orientamento dei controlli di terzo livello impone la verifica al momento della concessione, se questa avviene oltre i 12 mesi dalla domanda di agevolazione

NB:

La verifica della dimensione di impresa può rappresentare sia un elemento soggettivo di ammissibilità all'Avviso, sia ne può determinare l'intensità di aiuto

NB:

L'Articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 sulla stabilità delle operazioni esclude il parametro del dimensionamento d'impresa



B) Dimensionamento di impresa

CRITICITA'

Errata valutazione dei dati aziendali da prendere come riferimento

Errata valutazione dei momento di analisi

Mancata valutazione delle persone fisiche nell'analisi

Errata valutazione mercati attigui

TECNICHE DI AUDIT

Definizione preliminare del perimetro aziendale su cui si svolge il controllo secondo le regole previste dalla GUIDA CE

Definizione preliminare del periodo in cui si devono analizzare i dati di bilancio e verifica anche al momento della concessione se dal caso

Approfondimento sino alle partecipate possedute dalle persone fisiche appartenenti alla società

Verifica del codice ateco mediante apposita tabella ministeriale





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

3.c) Impresa in difficoltà ai sensi del Regolamento n.
651/2014

C) Impresa in difficoltà

La situazione di impresa in difficoltà, determinata dal ricorrere delle circostanze individuate dalle predette norme, costituisce, in generale, una **condizione ostativa** all'accesso agli aiuti di Stato, che ammette tuttavia una serie di deroghe:

- gli aiuti rivolti specificamente al salvataggio e alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà di cui ai citati orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione di cui alla comunicazione C(2014) 249/01;
- particolari tipologie di aiuti, rispetto ai quali le imprese beneficiarie sono esonerate dalla valutazione della situazione di difficoltà, quali:
 - Aiuti in «De Minimis»
 - Alcune categorie di aiuto in esenzione dalla notifica previste dal regolamento GBER (aiuti per calamità naturali, aiuti all'avviamento, aiuti a finalità regionale al funzionamento, PMI che partecipano allo sviluppo locale, ect
 - alcuni aiuti concessi nell'ambito dei quadri temporanei adottati dalla Commissione europea per far fronte alla crisi pandemica e alla crisi ucraina



C) Impresa in difficoltà

Per IMPRESA IN DIFFICOLTÀ si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

A) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto.



C) Impresa in difficoltà

Per IMPRESA IN DIFFICOLTÀ si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

B) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;



C) Impresa in difficoltà

Per IMPRESA IN DIFFICOLTÀ si intende un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

C) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

D) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

E) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

- 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e;*
- 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;*



C) Impresa in difficoltà

Elementi di analisi per la verifica dello status “impresa in difficoltà” (rif. art. 2, punto 18, lett. “a”, “b”, “e”):

1. Per la verifica della sussistenza dello status di **impresa “in difficoltà”** sarà considerato l’ultimo bilancio chiuso, approvato e pubblicato presso il Registro delle Imprese della CCIAA competente alla data di presentazione della concessione dell’agevolazione.
2. Nel caso di imprese non soggette all’obbligo di pubblicazione del bilancio, saranno considerati i dati di bilancio riportati nell’ultimo modello Unico presentato (dichiarazione dei redditi) all’Agenzia delle Entrate; i dati contabili dell’impresa devono essere verificati sulla base dei rendiconti finanziari dell’ultimo periodo contabile chiuso prima della concessione.
3. Nel caso di PMI costituite da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda non si effettuano controlli.
4. Nel caso di impresa appartenente ad un gruppo la verifica dello status “in difficoltà” viene effettuata con riferimento al bilancio d’esercizio dell’impresa richiedente, anche a fronte dell’eventuale presenza di un bilancio consolidato del gruppo di cui l’impresa fa parte.



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: Srl, Spa, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "a")

Valori di riferimento:

1. "Capitale": somma algebrica tra le seguenti voci:

- I Capitale sociale
- II Riserva da sovrapprezzo azioni
- X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

2. "Riserve": somma algebrica tra le seguenti voci:

- III Riserve di rivalutazione
- IV Riserva legale
- V Riserve statutarie
- VI Altre riserve, distintamente indicate
- VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

3. "Utili/Perdite cumulate": somma (differenza) tra le seguenti voci

- VIII Utili (perdite) portati a nuovo
- IX Utile (perdita) dell'esercizio



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: Srl, Spa, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "a")

Considerati i dati presenti nella voce Patrimonio Netto del bilancio, sopra riportati, una società a responsabilità limitata (o di capitali in genere) è "in difficoltà" quando l'importo negativo derivante dalla sottrazione delle perdite cumulate dal totale delle riserve è superiore, in valore assoluto, alla metà del capitale sociale, eventualmente incrementato della Riserva da sovrapprezzo azioni e/o diminuito dalla Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

In ogni caso, secondo quanto previsto dall'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) 651/2014, se il bilancio valorizza la voce "Il Riserva da sovrapprezzo azioni", tale valore è da sommarsi direttamente al capitale sociale e non rientra tra le "riserve". Pertanto, se le perdite cumulate sono maggiori della sommatoria delle riserve indicate alla voce III, IV, V, VI, VII, del patrimonio netto, tale differenza sarà confrontata con il capitale sociale, eventualmente maggiorato della voce "Il Riserva da sovrapprezzo azioni" e/o diminuito della "X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: Srl, Spa, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "a")

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN DIFFICOLTA' SE SI VERIFICANO I PUNTI 1 E 2:

1. Riserve – perdite cumulate < 0
e
2. $| \text{Riserve} - \text{Perdite cumulate} | > 50\%$ di Capitale sociale + Riserva da sovrapprezzo azioni – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Infine, qualora una società, a seguito della diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite cumulate, abbia dovuto intraprendere le azioni previste dall'articolo 2446 del codice civile, ripristinando quindi parte del capitale, questa non è, di per sé, condizione sufficiente a definire l'impresa non "in difficoltà", secondo la normativa comunitaria sopra riportata.



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ: Sas, Snc, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "b")

- Utile dell'esercizio: quadro RF 4 della dichiarazione dei redditi
- Perdita dell'esercizio: quadro RF 5 della dichiarazione dei redditi
- Patrimonio netto finale - Utile d'esercizio, oppure
- Patrimonio netto finale + Perdita dell'esercizio

Valori di riferimento:

- "Utile/Perdita dell'esercizio":
- "Patrimonio netto finale": quadro RS107 della dichiarazione dei redditi
- "Patrimonio netto iniziale"



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ: Sas, Snc, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. “b”)

Considerando i dati presenti nella dichiarazione dei redditi presentata, sopra riportati, una società in cui i soci hanno responsabilità illimitata per i debiti della società è “in difficoltà” se le perdite cumulate hanno eroso più della metà dei fondi propri.

Nel caso in cui l'impresa abbia un valore di Patrimonio Netto negativo ($RS\ 107 < 0$) essa è da considerarsi sempre “in difficoltà”, in quanto il capitale dell'impresa è stato completamente eroso dalle perdite cumulate.

Nel caso in cui l'impresa abbia una perdita di esercizio (valorizzato riquadro RF 5), l'impresa è in difficoltà se la perdita dell'esercizio è superiore alla metà del Patrimonio Netto iniziale dell'impresa (quello determinato all'inizio dell'esercizio).



C) Impresa in difficoltà

SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ: Sas, Snc, etc. (rif. art. 2, punto 18, lett. "b")

SOCIETA' IN CUI ALMENO ALCUNI SOCI ABBIANO LA RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI DELLA SOCIETÀ SE SI VERIFICA PUNTO 1 O PUNTO 2:

1. $RF\ 107 < 0$
oppure
2. $|RF\ 5| > 50\%$ del patrimonio netto iniziale (dato da $RS\ 107 + |RF5|$)



C) Impresa in difficoltà

GRANDI IMPRESE o imprese “non PMI” (rif. art. 2, punto 18, lett. “e”)

Affinché si configuri lo stato di difficoltà in una grande impresa è necessario che, oltre alle verifiche di cui sopra, siano accertate tutte le quattro le condizioni sottostanti:

	QUOZIENTE DI COPERTURA DEGLI INTERESSI	RAPPORTO DEBITO/PATRIMONIO NETTO DELL'IMPRESA
BILANCIO ANNO N	$\frac{EBITDA}{interessi} < 1,0$	$\frac{totale debiti}{patrimonio netto} > 7,5$
BILANCIO ANNO N-1	$\frac{EBITDA}{interessi} < 1,0$	$\frac{totale debiti}{patrimonio netto} > 7,5$



C) Impresa in difficoltà

MODIFICA: REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2021

2°CONSIDERANDO

«In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie della pandemia di COVID-19 per le imprese e al fine di garantire la coerenza con la risposta politica generale adottata dalla Commissione, in particolare nel periodo 2020-2021, è opportuno adeguare il regolamento (UE) n. 651/2014. È opportuno che le imprese che sono diventate imprese in difficoltà a causa della pandemia di COVID-19 continuino a beneficiare degli aiuti a norma del regolamento (UE) n. 651/2014 per un periodo limitato, vale a dire dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. Inoltre, è opportuno che i beneficiari di aiuti a finalità regionale agli investimenti che nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 30 giugno 2021 hanno — temporaneamente o definitivamente — licenziato personale a causa della pandemia di COVID-19 non siano considerati in violazione dell'obbligo di mantenere tali posti di lavoro nella zona interessata per un periodo di cinque anni dalla data in cui il posto è stato occupato per la prima volta, o di tre anni nel caso delle piccole e medie imprese (PMI)»



C) Impresa in difficoltà

MODIFICA: REGOLAMENTO (UE) 2021/1237 DELLA COMMISSIONE DEL 23 LUGLIO 2021

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 651/2014 è così modificato:

.....OMISSIS.....

d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il presente regolamento non si applica:

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali, dei regimi di aiuti all'avviamento, dei regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento, dei regimi di aiuti di cui all'articolo 19 ter, degli aiuti a favore delle PMI a norma dell'articolo 56 septies e degli aiuti a favore degli intermediari finanziari di cui agli articoli 16, 21, 22 e 39 e alla sezione 16 del capo III, purché alle imprese in difficoltà non sia riservato un trattamento più favorevole rispetto alle altre imprese. Tuttavia, il presente regolamento si applica, mediante deroga, alle imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà ma lo sono diventate nel periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.



C) Impresa in difficoltà

FAQ N. 51 del DL Liquidità, documento aggiornato il 10.02.2022, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione 40/2020 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DL Bilancio 2021):

51. Per le imprese diverse dalle PMI, le condizioni previste per non rientrare tra le Imprese in difficoltà (Debiti/PN e EBITDA/Interesse), devono essere rispettate entrambe o sono alternative tra di loro? Inoltre, questa condizione deve essere rispettata per due anni consecutivi o soltanto nell'ultimo esercizio contabile? Inoltre, i due indici come vengono determinati?

R. Un'impresa viene classificata come "impresa in difficoltà" nel momento in cui, per due anni consecutivi, entrambi i parametri non sono rispettati, cioè se presente per due anni consecutivi un valore debiti/PN superiore a 7,5 e un valore EBITDA/Interessi inferiore a 1. Nel caso in cui, l'impresa rispetti uno di questi due parametri non viene classificata come "impresa in difficoltà".

I due indici vengono calcolati utilizzando le seguenti voci:

Debiti/PN = [Totale voce D del passivo di bilancio] / [Totale voce A del passivo di bilancio]

EBITDA/Interessi = [Totale A (Valore della produzione) del Conto Economico] – [Totale B del Conto Economico] + [voce B10 del Conto Economico] / voce C17 del Conto Economico



C) Impresa in difficoltà

1.14 Come viene valutato il requisito di non essere impresa in difficoltà nel caso di imprese appartenenti ad un gruppo?

Secondo i consolidati orientamenti europei in materia, nel caso in cui il beneficiario degli aiuti sia una società appartenente a un gruppo, il medesimo gruppo deve essere considerato come un'impresa - cioè una singola entità economica avente una comune fonte di controllo - e, al momento della concessione di aiuti ai sensi del regolamento (UE) 651/2014, è necessario tener conto della situazione economica di tutte le persone giuridiche facenti parte del gruppo.



C) Impresa in difficoltà

Fondo per le Grandi Imprese in difficoltà di cui al Decreto Interministeriale MSE e MEF del 5 luglio 2021, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Art. 5 comma 4 lettera f) ed alla FAQ n. 13 Fondo GID.

Tale Fondo escludeva i beneficiari sottoposti a *procedura liquidatoria*:

13) Quali sono le “*procedure liquidatorie*” di cui all'art. 5 comma 4 lett. f) che escludono l'impresa dalla possibilità di accesso al Prestito del Fondo?

Le *procedure concorsuali cosiddette liquidatorie*, che impediscono l'accogliibilità della domanda anche se avviate dopo il 31.12.2019, sono:

- *il fallimento*
- *il concordato preventivo con finalità liquidatorie*
- *la liquidazione coatta amministrativa*
- *la liquidazione giudiziale*
- *la liquidazione controllata*



C) Impresa in difficoltà

Fondo per le Grandi Imprese in difficoltà di cui al Decreto Interministeriale MSE e MEF del 5 luglio 2021, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Art. 5 comma 4 lettera f) ed alla FAQ n. 13 Fondo GID.

Sono invece accoglibili le domande presentate da imprese che, dopo il 31.12.2019, hanno avviato procedure di insolvenza non liquidatorie quali le *procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento*, il *concordato preventivo in continuità* e gli *accordi di ristrutturazione del debito*.

Le fattispecie suddette - indicate dal Reg. UE 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza - configurano infatti fattispecie di difficoltà di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, all'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 1388/2014.



C) Impresa in difficoltà

Fondo per le Grandi Imprese in difficoltà di cui al Decreto Interministeriale MSE e MEF del 5 luglio 2021, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Art. 5 comma 4 lettera f) ed alla FAQ n. 13 Fondo GID.

A maggior chiarimento di quanto indicato al punto precedente, si precisa che *le procedure di insolvenza non liquidatorie , con particolare riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito nelle diverse forme previste dalla Legge Fallimentare, includono anche i Piani ex art. 67 L.F..*

La ratio della equiparazione delle diverse forme di accordi non liquidatori – in linea con le declaratorie di Fondo Patrimonio PMI (Decreto-legge 19 maggio 2020 n.34, art.26 comma 12 e successive norme attuative, circolari e regolamenti) e di Garanzia Italia (art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 e successive norme attuative, circolari e regolamenti) si fonda sul presupposto della sussistenza della fattispecie di difficoltà e/o insolvenza dell'imprenditore, indispensabile per l'accesso a tali strumenti normativi, laddove sia possibile prevedere presupposti di continuità aziendale.



C) Impresa in difficoltà

CRITICITA'

Errato calcolo parametri di riferimento per l'analisi dell'impresa in difficoltà

Errato arco temporale di riferimento per l'analisi dell'impresa in difficoltà

Nuovo codice della crisi e nuovo concetto di «insolvenza»

Riforma del diritto fallimentare che ha ampliato le tipologie di procedure concorsuali esistenti

TECNICHE DI AUDIT

Verifica analitica da visura camerale (storic) circa l'esistenza di una procedura concorsuale del beneficiario o operazioni straordinarie (alert)

Analisi di bilancio con particolare riferimento all'ultimo bilancio approvato

Analisi del cash flow in caso di dubbi al fine di verificare lo stato di insolvenza dell'azienda

Differenziazione se la procedura concorsuale ha scopo liquidatorio o implica la continuità aziendale





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Circolare MIMIT del 10.03.25
(imprese in difficoltà)

Circolare MIMIT del 10.03.25

Verifica della condizione di impresa in difficoltà (GBER, art. 2.18 lett. e)

Definizione

La definizione di *impresa in difficoltà* nasce dall'incontro di norme europee e nazionali. A livello europeo, i riferimenti principali sono gli Orientamenti della Commissione del 2014 sugli aiuti al salvataggio e ristrutturazione e il Regolamento GBER (651/2014), recentemente aggiornato al 2023. Sul piano nazionale, le regole si intrecciano con il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che sostituisce gradualmente la storica legge fallimentare e la legge sul sovraindebitamento.

Un'impresa (non PMI) è considerata in difficoltà quando emergono gravi squilibri economici e finanziari e se per due anni consecutivi, sono soddisfatte entrambe le condizioni:

1. Debito / Patrimonio netto > 7,5

2. EBITDA / Interessi < 1,0

Indicatori

Grado di indebitamento = Debiti totali (Stato Patrimoniale, voce D) ÷ Patrimonio netto (voce A)

Copertura interessi = EBITDA ÷ Interessi

EBITDA calcolato come:

Valore della produzione (voce A CE) – (*B6 + B7 + B8 + B9 + B11 + B14*)

*B6 – Costi della produzione per materie prime, sussidiarie di consumo e merci; B7 – Costi della produzione per servizi; B8 – Costi della produzione per godimento beni di terzi; B9 – Costi della produzione per il personale; B11 – Costi della produzione per variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci; B14 – Costi della produzione per oneri diversi di gestione



Circolare MIMIT del 10.03.25

Verifica della situazione di impresa in difficoltà per i gruppi di società

Presupposto: entità economica unica

Si ha quando il gruppo è soggetto a fonte comune di controllo ed agisce come un'unica entità economica (anche con controllo di una persona fisica).

Evita che un'impresa in difficoltà eluda il divieto tramite trasferimento dei debiti a società controllate.

Due scenari possibili


Nessuna influenza reciproca → le imprese non costituiscono un'unica entità economica → si valuta solo la singola impresa.

Influenza economica rilevata → le imprese costituiscono un'unica entità economica → la verifica della condizione di difficoltà si effettua sia:

a livello della singola impresa richiedente,
sia a livello dell'intero gruppo.

Eccezioni e PMI

La normativa tiene conto di casi specifici. Per le PMI molto giovani o che ricevono investimenti di rischio sono previste eccezioni. Professionisti, imprese individuali o enti non profit possono essere considerati "imprese" se svolgono attività economiche, e in tal caso si applicano criteri alternativi di verifica.

 Le eccezioni previste per le PMI (art. 2.18 lett. a e b GBER) si applicano anche al gruppo nel suo insieme, se: costituito da meno di 3 anni, oppure rientra nei limiti temporali/condizioni per aiuti al finanziamento del rischio.

La verifica della difficoltà deve avvenire prima della concessione dell'aiuto.

i soggetti gestori si basano sull'ultimo bilancio approvato, sulla dichiarazione dei redditi e sui dati ufficiali presenti nei registri pubblici. In alcuni casi possono essere utilizzati anche dati più aggiornati purché certificati da un revisore. Per rendere più snelle le procedure, è possibile richiedere alle imprese un'autodichiarazione, con controlli a campione e verifiche successive.

 Strumento principale: Bilanci consolidati del gruppo.



Circolare MIMIT del 10.03.25

Verifica della situazione di impresa in difficoltà per le Imprese

Sotto il profilo delle fonti informative, in assenza di indicazioni regolamentari o di specifici documenti richiesti dalla disciplina agevolativa di riferimento, gli Uffici in indirizzo e i Soggetti gestori opereranno la verifica della condizione di impresa in difficoltà sulla base:

-dell'**ultimo bilancio approvato** o dell'**ultima dichiarazione dei redditi**, presentata all'Agenzia delle entrate dall'impresa, in riferimento alle circostanze di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2, punto 18, del GBER (– il periodo di interesse non deve necessariamente coincidere con l'intero anno contabile ma può avere ad oggetto anche periodi più brevi (a mero titolo esemplificativo, la valutazione può essere operata sulla base dei dati risultanti dall'ultimo trimestre o dall'ultimo semestre). In tali casi, la situazione contabile infrannuale deve essere certificata da un revisore contabile.

Calcolo per le PMI che redigono il bilancio ai sensi dell'art. 2423

A) "Capitale sociale" → somma algebrica delle seguenti voci:

- capitale;
- + riserva da soprapprezzo delle azioni;
- - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

B) "Riserve" → somma algebrica tra le seguenti voci:

- riserve di rivalutazione;
- riserva legale;
- riserve statutarie;
- altre riserve, distintamente indicate;

C) "perdite cumulate" → somma (differenza) tra le seguenti voci:

- utili (perdite) portati a nuovo;
- utile (perdita) dell'esercizio.

La condizione di impresa in difficoltà è da ritenersi integrata quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- 1) $B - C < 0$
- 2) $|B - C| > 50\% A$



Circolare MIMIT del 10.03.25

Verifica della situazione di «difficoltà» per le Imprese

Per le società in cui almeno alcuni soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti, ai fini della verifica della condizione di impresa in difficoltà, potrà guardarsi all'ultima dichiarazione dei redditi presentata dall'impresa (qualora le informazioni in essa contenute ne consentano la verifica), considerando i valori indicati nei quadri relativi a:

- A) perdite cumulate
- B) fondi propri.

L'impresa, in tali casi, si considera sempre in difficoltà quando il valore del quadro "fondi propri" è negativo. Qualora l'impresa abbia registrato perdite cumulate, essa si considera in difficoltà se tali perdite sono superiori alla metà dei fondi propri (B).

In sintesi, in tali casi, la condizione di impresa in difficoltà si considera verificata se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) $B < 0$;
- 2) $|A| > 50\% B$

Verifica della situazione di «difficoltà» per i liberi professionisti

L'individuazione di tutti gli elementi che consentono di verificare la sussistenza della condizione di difficoltà dell'impresa non risulta sempre possibile, specialmente con riguardo a talune tipologie di imprese, quali, a titolo esemplificativo, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi e le imprese individuali.

Per i predetti soggetti, premesso che l'ordinamento interno non prevede un obbligo generalizzato di sottoscrizione del capitale sociale, non potendo trovare applicazione le condizioni richieste dalle lettere a) e b) del GBER, la Commissione ha precisato che, ai fini della valutazione della sussistenza della condizione di impresa in difficoltà, occorrerà verificare se ricorra una delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 18, del GBER



Circolare MIMIT del 10.03.25

Verifica imprese in difficoltà con nuovo codice della crisi decreto legislativo n. 14/2019

Tenuto conto del nuovo approccio e impianto regolatorio, ferma restando l'impossibilità di accesso alle agevolazioni da parte delle imprese che versano in una condizione di crisi economico-finanziaria irreversibile e per le quali, pertanto, è in corso una procedura concorsuale finalizzata alla definitiva cessazione dell'impresa e alla conseguente liquidazione dei debiti in favore del soddisfacimento delle pretese creditorie, occorre chiarire la possibilità di accesso alle misure agevolative per tutte quelle imprese che, pur versando in una condizione di difficoltà, abbiano attivato uno degli istituti, previsti dalla legislazione nazionale, volti al risanamento della condizione di difficoltà economico-finanziaria. In altri termini, risulta necessario specificare la valenza, nel contesto dei procedimenti agevolativi, degli istituti di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, alcuni dei quali integralmente ripresi dalla previgente legge fallimentare e altri introdotti *ex novo* nell'ordinamento, aventi, quale comune denominatore, la caratteristica di essere strumenti il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sussistenza di una situazione di crisi dell'impresa non irreversibile bensì arginabile mediante l'attivazione degli stessi.

Procedure concorsuali

1) Concordato preventivo con continuità aziendale

Nelle misure che richiedono, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, l'apertura di una tale procedura preclude, in via generale, l'accesso alle agevolazioni.

Tuttavia, *l'evoluzione giurisprudenziale in materia ha portato a ritenere ammissibile l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale una volta intervenuto il decreto di omologa*. Sul punto si è espresso anche il Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 6030 del 22 ottobre 2018, riformando il pronunciamento di primo grado, ha ritenuto che il decreto di omologazione del concordato preventivo con continuità aziendale chiuda la procedura concorsuale, con il ritorno in bonis dell'impresa. Devono, invece, ritenersi escluse le imprese che si trovano in concordato preventivo, anche con continuità aziendale, in assenza di omologazione e le imprese che si trovano in concordato preventivo con finalità liquidatorie



Circolare MIMIT del 10.03.25

Procedure concorsuali

2) Accordo di ristrutturazione dei debiti

L'evoluzione normativa e la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno, infine, portato a consolidare una lettura che va nel senso di includere l'istituto tra le procedure concorsuali e ad assimilarlo con la disciplina del concordato preventivo.

La Cassazione si era già pronunciata precisando che *“l'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore. L'appartenenza al diritto concorsuale può del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisioni nelle quali la Corte ha accostato l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento”*. In costanza della procedura connessa al raggiungimento degli accordi di ristrutturazione, l'impresa è considerata in difficoltà, fatto salvo quanto già sopra precisato con riguardo all'omologa.

Procedure concorsuali

3) Composizione negoziata della crisi

Ulteriore dubbio di compatibilità tra l'accesso agli aiuti di Stato e gli istituti del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, riguarda il nuovo istituto della composizione negoziata della crisi. L'istituto, introdotto dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, è disciplinato negli articoli 12 e seguenti.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14, *“l'impresa che versa in una condizione di difficoltà economico-finanziaria che ne rende probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere di ricorrere ad un accordo stragiudiziale per il risanamento”*.

Secondo un recente orientamento, l'istituto della composizione negoziata della crisi non ha natura giuridica di procedura concorsuale.



Circolare MIMIT del 10.03.25

Procedure concorsuali

4) Piano attestato di risanamento

Con riguardo al **piano attestato di risanamento** occorre ricordare, in questa sede, che si tratta di uno strumento negoziale stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa, che consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. Secondo la giurisprudenza *"il piano di risanamento ex art. 67 non è una procedura concorsuale"*

Procedure concorsuali

5) Piano di ristrutturazione omologato

Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha introdotto, agli articoli 64-bis e seguenti, una nuova procedura di ristrutturazione denominata piano di ristrutturazione omologato. Per le imprese che si trovino in stato di crisi o di insolvenza, il nuovo istituto prevede che il soddisfacimento dei creditori avvenga attraverso la distribuzione del valore generato dalla esecuzione del piano "anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del Codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione", sempre che la proposta sia approvata dall'unanimità da tutte le classi dei creditori. Secondo un orientamento, l'istituto presenta molteplici affinità con il concordato preventivo. Di conseguenza, aderendo a tale orientamento, si ritiene che, al pari del concordato preventivo, anche il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rientri nella categoria delle procedure concorsuali che ostano all'accesso agli aiuti di Stato



d) DNHS, Climate Profing

Base legale

RDC Articolo 9(4):

Gli obiettivi dei fondi sono perseguiti in linea con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile (...) tenendo conto del principio «non arrecare un danno significativo»

RDC Articolo 73(1):

Per la selezione delle operazioni l'autorità di gestione (..) tiene conto (..) del principio dello sviluppo sostenibile

Nuovo obbligo

- Coerenza tra gli strumenti di finanziamento dell'UE
- Applicazione coerente in tutti i programmi della politica di coesione
- Applicazione durante tutto il periodo di programmazione

d) DNSH, Climate Profing

Il climate proofing: prende spunto dall'esperienza dei Grandi Progetti 14-20.

Per il 2021-2027, si applica a tutte le infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni (art. 73.2(j) RDC) deve trovare un riscontro nei criteri di selezione (ammissibilità).

Il DNSH ha uno scopo più ampio del climate proofing copre tutte le attività del Fondo Il climate proofing si riferisce solo a investimenti infrastrutturali con durata di vita attesa superiore ai 5 anni

- La compatibilità col DNSH si verifica a livello di azioni in fase di programmazione Il climate proofing delle infrastrutture si effettua a livello di singola operazione
- Il climate proofing è un sotto insieme degli obiettivi mitigazione e adattamento del DNSH elemento necessario ma non sufficiente per la valutazione DNSH
- Compatibilità delle azioni con il DNSH infrastrutture selezionate sono immunizzate dagli effetti del clima La valutazione DNSH non può sostituire il climate proofing



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

e) Contabilità separata di progetto e controllo rendicontazione:
divieto di cumulo vs doppio finanziamento

La contabilità separata di progetto

Perché parliamo di contabilità separata nei progetti comunitari?

Nell'ambito dei fondi strutturali SIE così come definito dal Regolamento UE n 1060/2021:

CAPO II

Sistemi di gestione e controllo standard

Sistemi di gestione e controllo, *l'articolo 72 "Funzioni dell'autorità di gestione"*.



La contabilità separata di progetto

Nello specifico dalla lettura del presente articolo emerge , “.... L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma. Essa ha in particolare le funzioni seguenti:

- a) selezionare le operazioni in conformità dell'articolo 73, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 3, lettera d);
- b) svolgere i compiti di gestione del programma in conformità dell'articolo 74;
- c) sostenere il lavoro del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75;
- d) supervisionare gli organismi intermedi;
- e) registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'allegato XVII e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti.



La contabilità separata di progetto

ESEMPIO 1:

La società ALPHA, con sede a Milano, ha partecipato ad un Avviso Pubblico relativo ad un progetto di ricerca del PNRR. In tale ambito, ha rendicontato, tra i costi del personale, il dipendente «TIZIO», interamente imputato nell'annualità 2021 nello sviluppo del progetto di ricerca oggetto dell'Avviso.

Nell'ambito della verifica in loco sulla società ALPHA, è emerso come la medesima, analizzando la nota integrativa, nel corso del 2021 ha aderito all'agevolazione relativa al Piano Industria 4.0 «Ricerca e Sviluppo 4.0», (agevolazione in «autoliquidazione) imputando interamente «TIZIO» al progetto svolto interamente all'azienda di acquisizione competenze in ambito 4,0. Tale agevolazione consente di maturare un credito di imposta pari al 10% sul costo del dipendente.

Nb) In questo caso, sebbene TIZIO sia stato rendicontato su un solo Avviso Pubblico relativo ai Fondi comunitari, appare evidente come non venga rispettato il divieto di cumulo, in quanto agevolazione totale risulta pari al 110% del costo della risorsa (100% su Fondi SIE e 10% sul credito di imposta «ricerca e sviluppo)



La contabilità separata di progetto

ESEMPIO 2:

La società BETA, con sede a Lodi ed unità operativa in Sicilia, ha partecipato ad un Avviso Pubblico relativo ad un progetto per la competitività delle PMI che finanzia il 60% delle spese ritenute ammissibili. In tale ambito, ha rendicontato, tra i costi ammissibili, un macchinario innovativo interamente imputato sul progetto.

Nell'ambito della verifica in loco sulla società BETA, è emerso come la medesima, nel corso del 2021, ha aderito all'agevolazione relativa al Piano Industria 4.0 «Ricerca e sviluppo», (agevolazione in «autoliquidazione») imputando il medesimo nell'ambito di un prototipo innovativo presso la sede operativa della Sicilia. Tale agevolazione consente di maturare un credito di imposta pari al 45% sul costo del macchinario per le unità operative ubicate nel Meridione.

Nb) In questo caso, sebbene il macchinario innovativo sia stato rendicontato su un solo Avviso Pubblico relativo ai Fondi comunitari, appare evidente come non venga rispettato il divieto di cumulo, in quanto agevolazione totale risulta pari al 105% del costo del cespite (60% sull'Avviso Pubblico e 45% sul credito di imposta «ricerca e sviluppo»)



La contabilità separata di progetto

CRITICITÀ

Assenza di una contabilità di progetto separata da parte dell'impresa e violazione delle prescrizioni previste dall'Avviso

Differenti obblighi di contabilità previsti a seconda della tipologia di impresa (società di persona vs società di capitali)

Differenti livelli di informativa previsti a seconda della tipologia di contabilità adottata

Presenza di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa, non solo tra due Avvisi Pubblici, ma bensì nell'ambito di agevolazioni fiscali previste dalla normativa di bilancio (es. crediti di imposta del Piano «Industria 4.0»)

TECNICHE DI AUDIT

Richiesta in sede di verifica in loco di documentazione contabile quali registri iva, mastrini, libro cespiti, ect per rintracciare in contabilità le spese afferenti al progetto

Acquisizione della documentazione probatoria idonea nel caso di società di persone (modello unici)

Tarare l'intensità del controllo a seconda del soggetto giuridico oggetto di audit

Verifica in sede di audit della presenza di altre fonti di agevolazione previsti dall'Ordinamento nazionale e, in caso di presenza, approfondimento analitico sugli item di spese e non mero controllo sul CUP





Stabilità delle operazioni

Stabilità delle operazioni

VIOLAZIONE ART. 65 DEL REG. (UE) N. 1060/2021

Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari



Stabilità delle operazioni

VIOLAZIONE ART. 65 DEL REG. (UE) N. 1060/2021

Nel caso di operazioni sostenute dal FSE e di operazioni sostenute da altri fondi SIE che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo è rimborsato solo quando le operazioni sono soggette a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

I paragrafi a, b e c non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a operazioni per le quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.



Stabilità delle operazioni

CRITICITÀ

Dismissione anticipata dei beni/strumentazioni oggetto di finanziamento

Parziale/mancata realizzazione del progetto

Mancata assunzione in caso di Avvisi che prevedevano impieghi occupazionali

Chiusura sede/unità locale oggetto del progetto

TECNICHE DI AUDIT

Acquisizione libro cespiti in sede di verifica in loco per la verifica di eventuali dismissioni anticipate del bene

Acquisizione collaudo e/o verifica messa in funzionamento progetto oggetto del finanziamento

Acquisizione LUL e verifica contratti di assunzione in caso di Avvisi che prevedevano vincoli occupazionali

Verifica visura camerale aggiornata in sede di audit in loco





FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Aspetti innovativi della Programmazione 2021-2027

Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

AdG - Verifiche di gestione:

- ❖ è stata introdotta una distinzione sull'oggetto del controllo per le operazioni a **costi reali** e a **costi semplificati** e solo nell'ambito delle prime è stato chiaramente previsto **l'obbligo di verificare la contabilità separata** o la possibilità di utilizzare adeguati codici contabili di tutte le transazioni relative all'operazione (Art. 74.1 lettera a) i.
- ❖ Le verifiche di gestione rimangono di due tipi, amministrative e in loco, ma la novità è che entrambe dovranno basarsi sulla **valutazione dei rischi** ed essere proporzionate ai rischi individuati ex ante e per iscritto (Art. 74.2). Viene meno quindi la necessità di controllo del 100% delle domande di rimborso del beneficiario; inoltre, **le due tipologie di verifica dovranno concludersi entro la presentazione del pacchetto dei conti annuali**: da ciò ne conseguirebbe che, per certificare le spese, non sia più necessario aver effettuato **almeno** le verifiche amministrative per tutte le domande di rimborso.

AdG - Pagamenti ai beneficiari:

L'AdG deve assicurare che un beneficiario riceva l'importo dovuto **integralmente e non oltre 80 giorni (non più 90 giorni)** dalla data di presentazione della domanda di rimborso. Il termine può essere interrotto se le informazioni fornite dal beneficiario non consentono all'autorità di gestione di stabilire se l'importo sia dovuto (Art. 74.1).



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Autorità di Certificazione:

Tra le novità rilevanti appare l'eliminazione dell'autorità di certificazione e la previsione che lo Stato membro possa affidare la funzione contabile all'autorità di gestione o ad un altro organismo .

In base a quanto stabilito all'art. 76, rientrano nella funzione contabile sostanzialmente i compiti di predisporre e presentare le domande di pagamento alla CE in conformità degli articoli 91 e 92 e i conti in conformità dell'articolo 98, compreso il compito di conservare per entrambi le registrazioni elettroniche.

Nelle disposizioni normative del ciclo 2021-2027 non c'è alcun riferimento esplicito ai controlli che l'AdC può effettuare: nel nuovo regolamento si dispone, invece, esplicitamente che **le verifiche dell'organismo che esercita la funzione contabile non dovranno essere effettuate al livello dei beneficiari** (art. 76.2). Tale previsione sostanzia uno degli aspetti della semplificazione ed è stata quindi introdotta esplicitamente per evitare il rischio di sovrapposizione dei controlli effettuati a livelli diversi sui beneficiari, nonché di sovrapposizione tra funzioni.



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Autorità di Audit:

Art. 79, c. 2, 1060/2021 - Viene data l'indicazione di **unità di campionamento minime (pari a 300)** che una popolazione deve contenere perché possa essere utilizzato **il campionamento non statistico**. In tal caso, l'AdA dovrà garantire che almeno il 10% delle unità di campionamento nella popolazione sia coperto e che le unità dovrebbero essere selezionate casualmente in modo da poter calcolare il tasso di errore

Art. 80 1060/2021 - Nello svolgimento degli audit, la Commissione e le autorità di audit tengono in debito conto **i principi dell'audit unico** e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell'Unione. In particolare, in tal modo **si intende evitare la duplicazione di audit e di verifiche di gestione di una stessa spesa dichiarata alla Commissione** al fine di minimizzare i costi delle verifiche di gestione e degli audit e gli oneri amministrativi per i beneficiari.

La Commissione e le autorità di audit utilizzano in primo luogo tutte le informazioni e i dati delle registrazioni di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera e), compresi i risultati delle verifiche di gestione, e richiedono e ottengono ulteriori documenti e dati di audit dai beneficiari interessati unicamente se, secondo il loro giudizio professionale, ciò è necessario per corroborare solide conclusioni di audit.



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Conclusioni finali per le ricadute sugli Aiuti di Stato

Necessità di focalizzare l'attenzione sull'analisi del rischio, al fine di individuare le aree di audit soggette a maggior rischio di errore (approccio «risk based»)

Necessità di predisporre sistemi informativi sempre più accentrati, in grado di prevenire le frodi ed i casi di doppi finanziamenti e/o divieti di cumulo

Necessità di maggiore attenzione ad un'analisi finanziaria e patrimoniale nella verifica di ammissibilità dei progetti (business plan o altro documento equivalente)

Necessità di allineamento tra diritto comunitario e diritto nazionale con norme più chiare, con riferimento al nuovo concetto di «insolvenza» e con riferimento alla riforma del diritto fallimentare, in buona parte superata con la Circolare Mimit di marzo 2025



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Conclusioni finali per le ricadute sugli Aiuti di Stato

Necessità di focalizzare l'attenzione sull'analisi del rischio, al fine di individuare le aree di audit soggette a maggior rischio di errore (approccio «risk based»)

Per svolgere la **missione di audit**, la revisione dei progetti deve:

- fare riferimento a criteri adeguati all'oggetto del controllo, basato su un «**approccio risk-based**»;
- raccogliere e valutare le evidenze documentali, al fine di poter esprimere una valutazione sulla **congruità del progetto**, sull'**ammissibilità ed effettività delle spese sostenute**, sul **rispetto delle normative comunitarie**, nazionali e, se dal caso, regionali ed infine **sull'effettiva realizzazione del progetto**.



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Conclusioni finali per le ricadute sugli Aiuti di Stato

Necessità di predisporre sistemi informativi sempre più accentrati, in grado di prevenire le frodi ed i casi di doppi finanziamenti

Per svolgere la **missione di audit**, la revisione dei progetti deve sempre più :

- prevedere una consultazione di **banche dati pubbliche**, in modo da attingere a varie fonti informative e mettere a sistema sempre più le informazioni a disposizione sul singolo beneficiario;
- prevedere dei **tavoli tecnici** e momenti di condivisione delle best practices con altre autorità su progetti trasversali e/o di interesse nazionale o creazione di un sistema dove i controlli svolti da una PA sia reso disponibile per altre verifiche sul medesimo soggetto.

Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Conclusioni finali per le ricadute sugli Aiuti di Stato

Necessità di maggiore attenzione ad un'analisi finanziaria e patrimoniale nella verifica di ammissibilità dei progetti

Per svolgere la **missione di audit**, la revisione dei progetti deve :

- porre enfasi **sull'analisi economico-finanziaria** e sulla **capacità dell'impresa** di coprire, mediante i flussi di cassa positivi, gli impegni assunti a copertura del Piano di Finanziamento a cui partecipa (tranne nel caso di sovvenzioni);
- prevedere in fase di presentazione delle domande il controllo **sull'analisi economico-finanziaria** non solo dell'azienda, ma bensì del **progetto** stesso, nel generare flussi di cassa positivi.



Aspetti innovativi della programmazione 2021 - 2027

Conclusioni finali per le ricadute sugli Aiuti di Stato

Necessità di allineamento tra diritto comunitario e diritto nazionale con norme più chiare, con riferimento al nuovo concetto di «insolvenza» e con riferimento alla riforma del diritto fallimentare in buona parte superate con la Circolare MIMIT di marzo 2025

Per svolgere la **missione di audit**, la revisione dei progetti deve:

- porre enfasi in fase di ammissibilità sulla pluralità di **procedure concorsuali** che sono state inserite nell'ordinamento giuridico volte a prevenire lo stato di crisi aziendali;
- essere in grado di distinguere, in maniera oggettiva, le ipotesi di procedura volta alla **continuità aziendale** (che possono ottenere aiuti di stato), rispetto le ipotesi di procedura volta alla **liquidazione** dell'impresa (che non possono ottenere aiuti di stato).



Aspetti innovativi della programmazione 2021-2027

Azioni per mitigare il rischio di audit nella nuova Programmazione

RISCHIO

Controlli di I livello non più sul 100% della spesa

Frodi ed ipotesi di doppio finanziamento sugli Aiuti di Stato

Progetti non realizzati o non conformi nell'ambito degli Aiuti di Stato

AZIONI

Ideazione ed implementazione di nuovi modelli per la gestione del rischio

Consultazione ed utilizzo integrato di banche dati pubbliche e tavoli tecnici e momenti di condivisione delle best practices con altre autorità su progetti trasversali e/o di interesse nazionale

Previsione di maggiori controlli in itinere, per verificare non solo il rispetto delle procedure amministrativo contabili, ma anche lo stato di avanzamento del progetto





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Caso pratico

Caso pratico

La società **Alfa s.p.a.**, che opera nel settore della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, ha la seguente compagine societaria:

- Andrea Rossi 50%
- Ilenia Verde 50%

La società **Alfa s.p.a.**, ha le seguenti partecipazioni in altre società:

- Beta srl al 100% che opera nella *commercializzazione conto terzi di energia elettrica*
- Gamma srl al 51% che opera come *call center e vende contratti per luce e gas*

Inoltre Ilenia Verde, in qualità di socio, detiene una partecipazione in:

- Delta srl al 50% che opera nel settore della cosmesi

La società ha partecipato nel 2023 ad un Avviso Pubblico sul POR FESR per un progetto di ricerca e sviluppo, in regime di esenzione ai sensi dell'art. 25 del Reg. 651/2014.



Caso pratico

QUESITI:

- 1) Quali società devono essere prese in considerazione per il calcolo della dimensione di impresa?
- 2) Qualora la quota di Ilenia Verde al 50% fosse stata di:
 - Mario Rossi 25% (fratello di Andrea Rossi)
 - Alessandro Rossi 25 (fratello di Andrea e Mario)La risposta sarebbe stata uguale?



Caso pratico

QUESITI:

3) Qualora la società ai fini della verifica dell'impresa in difficoltà, avesse avuto i seguenti valori di patrimonio netto:

- Capitale sociale 10.000
- Riserve sovrapprezzo 2.000
- Perdite cumulate 7.000

La società avrebbe i requisiti per accedere all'Avviso pubblico?

4) Qualora le condizioni del punto 3 si fossero verificate in un Avviso Pubblico in regime di "De Minimis" la risposta sarebbe stata la medesima?

5) Qualora la società, sempre per avviso in regime di "De Minimis", fosse soggetta nel 2024 ad un "Accordo di ristrutturazione dei debiti"? Ed ad un concordato preventivo in continuità con omologa?



Sitografia: Fonti primarie (norme UE)

Reg. (UE) 2023/2831 — de minimis generale (soglia 300.000 €/3 anni), art. 5 cumulo — EUR-Lex (OJ 15.12.2023).

Reg. (UE) 2023/2832 — de minimis SGEI (soglia 750.000 €/3 anni), art. 5 — EUR-Lex (OJ 15.12.2023).

Reg. (UE) n. 651/2014 (GBER) — art. 8 cumulo; art. 9 trasparenza — EUR-Lex (consolidato 01.07.2023).

Reg. (UE, Euratom) 2018/1046 (Regolamento finanziario) — art. 191 non-cumulabilità/doppio finanziamento — EUR-Lex.

Reg. (UE) 2021/1060 (CPR 2021–2027) — evitare doppio finanziamento (es. art. 63(9)) — EUR-Lex (consolidato 30.06.2024).





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Grazie per l'attenzione